

1 Generalità

Con la riforma del diritto societario, il legislatore ha apportato una profonda innovazione in tema di amministrazione e controllo di società, prevedendo **tre diversi sistemi** fra i quali i soci possono scegliere: la previsione è di regola contenuta nello statuto; la scelta tuttavia può essere modificata successivamente e tale variazione avrà effetto dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Modelli di amministrazione e controllo

- ▶ **Sistema cd. tradizionale:** è basato su un organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico) controllato da un collegio sindacale e da un revisore esterno (persona fisica o società di revisione). Si applica se lo statuto non stabilisce diversamente.
- ▶ **Sistema dualistico:** è composto da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza.
- ▶ **Sistema monistico:** è composto da un consiglio di amministrazione e da un comitato di controllo.

2 Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo

È il sistema *di base*, che si applica ogni qualvolta lo statuto non stabilisce diversamente, ed è fondato sulla tradizionale distinzione tra organo di gestione (gli amministratori) e organo di controllo. L'art. 2380bis c.c. sancisce che la gestione di impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Il numero degli amministratori della società deve essere indicato nell'atto costitutivo e l'organo amministrativo può essere costituito da: un *amministratore unico*; più amministratori, che costituiscono il *consiglio di amministrazione*. Possono essere nominati amministratori tanto i soci che persone estranee alla società: in ogni caso deve trattarsi necessariamente di persone fisiche.

Organi

- ▶ **Amministratori.**
- ▶ **Collegio sindacale.**
- ▶ **Soggetto incaricato della revisione legale dei conti.**

3 Gli amministratori

3.1 • Generalità e nozione

Gli amministratori costituiscono l'organo cui è affidata in via esclusiva la gestione dell'impresa sociale nonché la rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società.

Requisiti e nomina

- ▶ Gli amministratori possono anche essere non soci (art. 2380bis, co. 2, c.c.).
- ▶ Non possono essere nominati e se nominati decadono: il fallito, l'interdetto, l'inabilitato, il condannato a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (art. 2382 c.c.).
- ▶ Lo statuto può richiedere particolari requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza (art. 2387 c.c.).
- ▶ Il numero è normalmente indicato nello statuto, in mancanza la determinazione spetta all'assemblea (art. 2380bis, co. 4, c.c.).
- ▶ Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea (eccezion fatta per i primi, nominati nell'atto costitutivo) per un periodo massimo di 3 anni e sono rieleggibili, salvo che lo statuto disponga diversamente (art. 2383 c.c.).
- ▶ Entro 30 giorni dalla nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle imprese, indicando i dati personali ed i poteri di rappresentanza congiunta o disgiunta.

Revoca, cessazione e sostituzione

- ▶ Gli amministratori possono essere revocati in qualsiasi momento, salvo il risarcimento dei danni in mancanza di giusta causa (art. 2383, co. 3, c.c.).
- ▶ La rinuncia ha effetto dalla comunicazione (scritta) al Presidente del C.d.A. e del collegio sindacale, se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, o dalla ricostituzione della maggioranza (art. 2385 c.c.).
- ▶ La cessazione per scadenza del termine ha effetto dalla nomina dei nuovi amministratori (art. 2385 c.c.).
- ▶ La cessazione deve essere iscritta entro 30 giorni nel Registro delle imprese a cura del collegio sindacale (art. 2385 c.c.).
- ▶ Salvo diversa previsione dello statuto, se vengono a mancare alcuni amministratori, gli altri provvedono alla sostituzione (*sistema della cooptazione*) se rimane in carica la maggioranza nominata dall'assemblea, altrimenti deve essere convocata l'assemblea per la sostituzione (art. 2386 c.c.).

3.2 • Funzioni

Funzioni

- ▶ Hanno la gestione esclusiva dell'impresa sociale.
- ▶ Compiono tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- ▶ Deliberano sulla gestione sociale.
- ▶ Convocano l'assemblea e ne fissano l'ordine del giorno.
- ▶ Redigono il bilancio annuale da presentare per l'approvazione all'assemblea (art. 2423 c.c.).
- ▶ Danno esecuzione alla volontà sociale espressa dall'assemblea.
- ▶ Curano la tenuta dei libri contabili (art. 2421 c.c.).
- ▶ Vigilano sull'andamento generale della gestione sociale.
- ▶ Rappresentano la società nei rapporti con i terzi e in giudizio.
- ▶ Redigono una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, i cui criteri sono dettagliatamente esposti nell'art. 2428 c.c.

Gli amministratori hanno diritto alla **remunerazione** (art. 2389 c.c.).

In considerazione della delicatezza dell'incarico loro affidato, la legge impone agli amministratori il **divieto di concorrenza**. Questi non possono, infatti, diventare soci con responsabilità illimitata in società concorrenti, né esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. All'inosservanza di tale divieto segue la responsabilità per i danni arrecati e può seguire la revoca dall'ufficio (art. 2390 c.c.). L'attività concorrenziale, comunque, può essere autorizzata dall'assemblea.

L'amministratore, inoltre, deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni **interesse** che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, e deve astenersi dal compiere l'operazione, incaricando della stessa l'organo collegiale, il quale dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione; qualora si tratti, invece, di *amministratore unico*, egli deve dare notizia del potenziale conflitto di interesse anche alla prima assemblea utile.

Le deliberazioni adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale, salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

3.3 • Possibile articolazione dell'organo amministrativo

In caso di pluralità di amministratori, questi costituiscono il cd. **consiglio di amministrazione** (C.d.A.).

Principi regolatori

- ▶ Il presidente del consiglio è nominato dall'assemblea o, in mancanza, dal consiglio medesimo (art. 2380**bis**, co. 5, c.c.).
 - ▶ Il consiglio agisce collegialmente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (art. 2388 c.c.).
 - ▶ Ogni funzione che la legge rimette «agli amministratori» deve essere intesa come funzione del consiglio di amministrazione quale organo collegiale.
 - ▶ Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il C.d.A. può delegare alcune delle proprie funzioni creando degli ulteriori organi amministrativi
 - ▶ Non possono essere delegate le funzioni relative a
- Il **comitato esecutivo** (organo collegiale, che prende le proprie decisioni in riunioni appositamente convocate).
 - Gli **amministratori delegati** (organi individuali, svincolati dal metodo collegiale, ai quali l'atto di nomina può consentire di agire congiuntamente o disgiuntamente).
 - La redazione del bilancio.
 - L'aumento del capitale sociale.
 - Il potere di convocare l'assemblea in caso di perdite oltre il terzo del capitale sociale.
 - L'emissione di obbligazioni convertibili.
 - La redazione del progetto di fusione e scissione.

3.4 • Responsabilità degli amministratori

Responsabilità contrattuale verso la società

- ▶ Gli amministratori sono responsabili solidalmente verso la società se non adempiono ai doveri loro imposti dalla legge o dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (art. 2392 c.c.).
- ▶ La responsabilità solidale degli amministratori non sorge nel caso di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
- ▶ È esonerato da responsabilità l'amministratore qualora (esente da colpa) faccia annotare nel libro delle deliberazioni il suo dissenso, dandone comunicazione scritta al collegio sindacale.
 - **Deliberazione:** l'azione è deliberata dall'assemblea ordinaria ed è inclusa «*ex lege*» nell'ordine del giorno quando è in discussione il bilancio. La legge per la tutela del risparmio (L. 262/2005) ha previsto che l'azione sociale di responsabilità possa essere deliberata anche dal collegio sindacale, a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri (art. 2393, 3° co. c.c.).
 - **Revoca degli amministratori:** consegue di diritto alla deliberazione di responsabilità soltanto se questa è approvata col voto favorevole di 1/5 del capitale sociale e in tal caso è la stessa assemblea a provvedere alla loro sostituzione.
 - **Rinuncia all'azione di responsabilità:** è subordinata ad una espressa deliberazione in tal senso dell'assemblea ed alla condizione che i voti contrari non raggiungano 1/5 (o la diversa percentuale indicata dallo statuto, comunque non superiore ad 1/3) del capitale sociale o 1/20 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
- ▶ L'azione sociale può essere esercitata anche da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (o la diversa percentuale indicata dallo statuto, comunque non superiore ad 1/3) del capitale sociale, oppure 1/40 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (quest'ultima soglia di rilevanza è così stata ridotta dalla L. 262/2005) o la minore percentuale indicata dallo statuto, i quali nominano, per l'azione stessa e il compimento degli atti conseguenti, un rappresentante comune (art. 2393bis c.c.).
- ▶ L'azione sociale, in caso di procedure concorsuali, viene esercitata dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore o dal commissario giudiziale (art. 2394bis c.c.).

Responsabilità contrattuale verso i creditori sociali

- ▶ Sussiste per la inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
- ▶ Presupposto necessario per l'esercizio dell'azione è l'insufficienza del patrimonio sociale (all'atto dell'escussione) al soddisfacimento dei creditori sociali.
- ▶ Legittimati all'azione di responsabilità sono
 - I *creditori sociali*.
 - Il *curatore fallimentare*, il *commissario liquidatore* o il *commissario straordinario*.

Responsabilità extracontrattuale verso singoli soci e terzi

- ▶ Questa responsabilità sussiste, con le conseguenti azioni, quando singoli soci o terzi, indipendentemente dalla qualità di creditori sociali, siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi commessi dagli amministratori (art. 2395 c.c.).

4 Il collegio sindacale

Generalità: nell'ambito del sistema tradizionale, la funzione di controllo interno nella s.p.a. è affidata al collegio sindacale, che svolge prevalentemente funzioni di vigilanza della gestione sociale al fine di assicurare il rispetto della legge e dell'atto costitutivo.

Requisiti e nomina:

- Il collegio sindacale è composto da 3 o 5 membri, soci o non soci, oltre a 2 supplenti (art. 2397, co. 1, c.c.).
- Almeno un sindaco effettivo ed un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro (art. 2397, modif. dal D.Lgs. 39/2010).
- Non possono essere nominati e se nominati decadono: il fallito, l'interdetto, l'inabilitato, il condannato a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
- I sindaci devono, inoltre, possedere una posizione di indipendenza rispetto agli amministratori e rispetto alla società.
- Lo statuto può prevedere ulteriori cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza (art. 2399 c.c.).
- Anche i sindaci, come gli amministratori, vengono nominati dall'assemblea (eccezione fatta per i primi, nominati nell'atto costitutivo) e restano in carica per tre esercizi.
- Prima dell'accettazione dell'incarico, i sindaci devono informare l'assemblea di eventuali incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società (art. 2400, 4° comma c.c., aggiunto ex L. 262/2005).
- Entro 30 giorni gli amministratori devono chiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese della nomina dei sindaci, di cui devono essere indicati i dati personali, nonché della cessazione degli stessi dalla carica (art. 2400 c.c.).

Cessazione

- ▶ Morte.
- ▶ Scadenza del termine.
- ▶ Dimissioni.
- ▶ Decadenza
 - Al sopraggiungere di cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge o dallo statuto.

Cessazione

- ▶ Decadenza
 - Assenza ingiustificata a 2 riunioni del collegio sindacale nello stesso esercizio sociale (art. 2404, co. 2, c.c.).
 - Immotivata assenza ad un'assemblea sociale o a due riunioni consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo (art. 2405, co. 2, c.c.).
 - Cancellazione o sospensione dal registro dei revisori (2399, co. 2, c.c.).
- ▶ Revoca: ammessa solo per giusta causa, deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato (art. 2400 c.c.).

Quando nell'espletamento del proprio incarico, o nel corso delle indagini promosse a seguito della denuncia sporta dai soci ai sensi dell'art. 2408 c.c., rileva fatti censurabili di rilevante gravità su cui vi sia urgenza di provvedere, il collegio sindacale può convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del C.d.A. Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti (art. 2409septies c.c.).

Responsabilità dei sindaci

- ▶ Nell'adempimento dei loro doveri i sindaci devono usare la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
- ▶ Sono responsabili, anche penalmente, della verità delle loro attestazioni (artt. 2407 co. 1, 2621 e 2622 c.c.); della omessa convocazione dell'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge; della commissione o della omissione di atti, in violazione degli obblighi del proprio ufficio in cambio di utilità (art. 2635 c.c.); delle attività volte ad ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- ▶ I sindaci, inoltre, **sono solidalmente responsabili** con gli amministratori per i fatti e le omissioni da questi ultimi compiuti, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (art. 2407, co. 2, c.c.).
- ▶ Nei casi in cui risulti menomata l'integrità del patrimonio sociale, la responsabilità sussiste anche nei confronti dei creditori sociali: essa, però, non si estende al sindaco dissenziente ed immune da colpa, qualora il dissenso risulti ritualmente verbalizzato.
- ▶ Le azioni di responsabilità previste per i sindaci sono le stesse di quelle previste per gli amministratori (per il richiamo formulato dall'art. 2407, u.c., c.c.).

5 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Con la riforma del diritto societario, le funzioni relative al controllo contabile delle società (tradizionalmente rientranti nelle competenze dell'organo di controllo), sono state demandate ad un revisore esterno, persona fisica o società di revisione, prevedendo una disciplina diversa a seconda che si trattasse o meno di società facenti ricorso al mercato del capitale di rischio.

Le norme sulla revisione contabile contenute nel codice civile e nel D.Lgs. 58/1998 (TUF) sono state traslate nel D.Lgs. 27-1-2010, n. 39 (di recepimento della direttiva 2006/43/CE) che ha introdotto rilevanti modifiche di carattere formale e sostanziale.

Le nuove disposizioni incidono su tutte le tipologie societarie e viene meno la classica distinzione tra società quotate, la cui disciplina della revisione era contenuta nel TUF e società non quotate, la cui disciplina della revisione era contenuta nel codice civile.

Nelle **società per azioni** e in **accomandita per azioni** la revisione legale sarà affidata ordinariamente ad un **oggetto esterno** (persona fisica o società) purchè iscritto all'apposito registro.

Tuttavia, se espressamente previsto dall'atto costitutivo, la revisione legale può essere affidata al **collegio sindacale** (in alternativa a revisori esterni), ma in tal caso tutti i sindaci devono essere iscritti al registro e, comunque, **questa soluzione non è praticabile se la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato**. È scomparsa ogni distinzione tra revisore persona fisica e società di revisione e, salvo un periodo transitorio, scomparirà l'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob. Nel caso di società che adottano il **sistema monistico o dualistico**, la revisione deve essere sempre effettuata da un **oggetto esterno** (revisore legale dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro).

Nelle **società quotate nei mercati regolamentati**, la revisione legale è affidata obbligatoriamente a un **revisore legale** o ad una **società di revisione**, iscritta in un registro speciale tenuto dalla Consob (che scomparirà), che ha la competenza esclusiva sulla vigilanza nel settore.

La tipologia societaria maggiormente interessata dalla riforma della revisione legale è la **società a responsabilità limitata**.

Come nella normativa precedente, la revisione legale è affidata normalmente al **collegio sindacale**, anche se sono state introdotte due nuove ipotesi in cui la nomina di quest'ultimo è obbligatoria (v. cap. 22, par. 9.2). Tuttavia, l'atto costitutivo può prevedere che essa sia affidata ad un **oggetto esterno** (persona fisica o società di revisione) e in tal caso il collegio sindacale rimane titolare del controllo amministrativo.

Requisiti, nomina e cessazione

- ▶ Il D.Lgs. 39/2010 ha previsto che l'assemblea, su **proposta motivata dell'organo di controllo**, conferisce l'**incarico** di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per tutta la durata dell'incarico.
- ▶ L'incarico ha la durata di **tre esercizi**, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
- ▶ L'assemblea può **revocare** dall'incarico il revisore, previo parere (non vincolante) dell'organo di controllo.
- ▶ Il revisore può recedere dall'incarico nei casi e nei modi che saranno stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (sentita la Consob).
- ▶ I revisori legali e le società di revisione legale sono **responsabili** in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, però, la responsabilità in capo al revisore legale o alla società di revisione legale viene limitata al proprio **contributo effettivo al danno cagionato**.
- ▶ Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Consob si dividono i compiti di **vigilanza sull'attività di revisione legale dei conti**. Al primo spetta il controllo di qualità sui revisori che non svolgono incarichi su enti di interesse pubblico; alla seconda spetta il monitoraggio sull'indipendenza ed idoneità dei revisori e società con incarichi in enti di interesse pubblico.

Funzioni

- ▶ Verifica la regolarità della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
- ▶ Verifica la conformità del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e alle norme che li disciplinano.
- ▶ Esprime con apposita relazione (che illustra i motivi della decisione) un *giudizio professionale* sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. Tra le novità introdotte in materia dal D.Lgs. 39/2010 vi è l'equiparazione della relazione del revisore tra società quotate e non quotate e l'obbligo, per il soggetto incaricato della revisione legale, di conservare per 10 anni i documenti di lavoro relativi agli incarichi svolti. Il giudizio può essere
 - Un **giudizio senza rilievi**, se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne dispongono i criteri di redazione.
 - Un **giudizio con rilievi**, se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato non sono stati redatti con chiarezza e non rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società.
 - Un **giudizio negativo** sul bilancio di esercizio o sul bilancio consolidato, nel caso di gravi violazioni di norme relative alla redazione dei bilanci.
 - Una **dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio**.
- ▶ Può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

6 Il sistema dualistico

Nel cd. **sistema dualistico di amministrazione e controllo**, vi sono 2 organi sociali nuovi e peculiari:

- il **consiglio di gestione**, a cui spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa;
- il **consiglio di sorveglianza**, al quale spettano sia le funzioni di vigilanza e le responsabilità tipiche del collegio sindacale sia larga parte delle funzioni dell'assemblea ordinaria.

La funzione di revisione legale è affidata esclusivamente ad un revisore persona fisica o società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Consiglio di gestione

- ▶ È un organo collegiale formato da almeno 2 soggetti, anche non soci.
- ▶ I suoi componenti vengono eletti dal consiglio di sorveglianza, per un periodo non superiore a 3 esercizi, sono rieleggibili e revocabili in ogni momento, salvo il risarcimento del danno se non vi è giusta causa.
- ▶ Ad esso spetta la gestione esclusiva dell'impresa ed il compimento di tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- ▶ Può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti: con le regole ed i limiti previsti per gli organi delegati del C.d.A. (art. 2409novies c.c.).

Consiglio di gestione

- ▶ Ad esso si applicano le norme dettate per gli amministratori in tema di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, cause di ineleggibilità e decadenza, pubblicità della nomina, cessazione, poteri di rappresentanza, deliberazioni del consiglio, conflitto di interessi, divieto di concorrenza, responsabilità verso la società, verso i creditori sociali, i soci e i terzi.
- ▶ L'azione di responsabilità contrattuale può essere esercitata anche dal consiglio di sorveglianza, il quale può anche rinunciare alla stessa e transigere con le maggioranze di cui all'art. 2409*decies* c.c.

Consiglio di sorveglianza

- ▶ È costituito da almeno 3 componenti effettivi e da almeno 2 supplenti: almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- ▶ È nominato dall'assemblea ordinaria, che dovrà rispettare i criteri di ineleggibilità e decadenza nonché i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci, oltre i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza eventualmente richiesti dallo statuto.
- ▶ I componenti devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
- ▶ Si applicano le norme dettate per il collegio sindacale in tema di pubblicità della nomina e della cessazione, retribuzione e poteri, riunioni e deliberazioni del consiglio, obbligo di intervento alle assemblee e alle adunanze del consiglio di gestione, attività di amministrazione suppletiva, scambio di informazioni.

Funzioni

- ▶ Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della società, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.
- ▶ Relazione (almeno) annuale sull'attività di vigilanza svolta.
- ▶ Nomina, revoca e retribuzione dei componenti del consiglio di gestione.
- ▶ Approvazione del bilancio.
- ▶ Promozione dell'azione sociale di responsabilità.
- ▶ Azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di gestione.
- ▶ Deliberazione, se previsto dallo statuto, in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione.

7 Il sistema monistico

Trattasi di un modello di amministrazione e controllo semplificato e più flessibile rispetto a quelli alternativi, nel quale si privilegia la circolazione delle informazioni tra l'organo amministrativo e l'organo deputato al controllo, con risparmi di tempo e costi ed elevati livelli di trasparenza.

Differenze

Il modello è molto simile a quello tradizionale, dal quale si differenzia in quanto:

- l'amministrazione deve essere necessariamente affidata al **consiglio di amministrazione** (si esclude la possibilità dell'amministratore unico), a cui si applica la disciplina dettata in tema di modello tradizionale di amministrazione e controllo nei limiti della compatibilità;
- *almeno 1/3* dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei *requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci* e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati;
- il collegio sindacale viene sostituito dal **comitato per il controllo sulla gestione**, che viene nominato dal consiglio di amministrazione *al suo interno*;
- la **revisione legale dei conti**, anche nel sistema monistico, è affidata necessariamente ad un revisore o ad una società di revisione esterni, non essendo mai possibile l'attribuzione di tale funzione al comitato per il controllo sulla gestione.

Comitato per il controllo sulla gestione

- ▶ È composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali e che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci. Almeno un componente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- ▶ I membri del comitato vengono nominati dallo stesso consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione dello statuto.

Funzioni

- ▶ Vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
- ▶ Svolgimento degli ulteriori compiti affidati dal consiglio di amministrazione (con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati della revisione legale dei conti).

8 L'intervento dell'autorità giudiziaria

La legge prevede alcuni casi di intervento dell'Autorità Giudiziaria nell'attività sociale in funzione di controllo o suppletiva rispetto all'inerzia degli organi sociali deputati (ulteriori forme di intervento sono previste con riguardo alle fasi di scioglimento e liquidazione della società). Tali interventi sono attribuiti alla competenza del Tribunale.

Al di là di questi interventi, il Tribunale viene poi investito, con funzione tipicamente giurisdizionale, delle eventuali opposizioni alle deliberazioni sociali.

Al Tribunale spetta

- ▶ L'approvazione della deliberazione di revoca dei sindaci e dei membri del consiglio di sorveglianza per giusta causa (art. 2400 c.c.).
- ▶ La convocazione dell'assemblea e la designazione della persona che deve presiederla, allorché amministratori e sindaci non vi abbiano provveduto benché ne abbiano fatto domanda tanti soci che rappresentino almeno 1/20 del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e 1/10 del capitale sociale nelle altre (o la minore percentuale prevista dallo statuto) del capitale sociale (art. 2367 c.c., modif. dal D.Lgs. 27/2010).

Al Tribunale spetta

- ▶ Disporre la riduzione del capitale sociale per perdite, nell'ipotesi di cui all'art. 2446 c.c., nonché nell'ipotesi di annullamento di azioni acquistate da parte della stessa società o della controllante al di fuori dei limiti previsti dalla legge (artt. 2357, 2359ter e quater c.c.): in questi casi al Tribunale fanno ricorso amministratori e sindaci, di fronte all'inerzia dell'assemblea.
- ▶ Il controllo giudiziario di cui all'art. 2409 c.c.
- ▶ La nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti, se non vi provvede la loro assemblea a norma dell'art. 2415 c.c. (art. 2417 c.c.).
- ▶ Ordinare, verificata la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e sentito il PM, l'iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione di modifica dello statuto sociale: in tal caso al Tribunale fanno ricorso gli amministratori, avvisati dal notaio, che, ritenendo insussistenti le predette condizioni, non voglia provvedervi personalmente.
- ▶ La designazione degli esperti che, tramite relazione giurata, devono provvedere alla stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti (art. 2342 c.c.) e alla determinazione del valore delle azioni, ove relativamente ad esso sorgano contestazioni, nell'ipotesi di recesso del socio (art. 2437ter c.c.).

8.1 • Il controllo giudiziario di cui all'art. 2409 c.c.

- I **soci** che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale, o 1/20 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (o le minori percentuali previste dallo statuto), se vi è *fondato sospetto* che gli amministratori abbiano violato i loro doveri e compiuto gravi irregolarità nella gestione possono **denunciare** i fatti **al Tribunale**. La denuncia va fatta con ricorso notificato anche alla società.
- Il Tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci (con provvedimento reclamabile), può ordinare l'**ispezione dell'amministrazione della società**.
- Se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano per accertare se le violazioni sussistono ed eventualmente per eliminarle, riferendo al Tribunale sugli accertamenti e le attività compiute, il *Tribunale non ordina l'ispezione, sospendendo il procedimento*.
- Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività di cui sopra non portano alla loro eliminazione, il Tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni.
- Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
- L'ispezione e i provvedimenti di cui all'art. 2409 c.c. possono essere richiesti anche dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza, dal comitato per il controllo della gestione e, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dal pubblico ministero.

In sintesi

L'**amministrazione** delle S.p.A. può essere organizzata secondo tre diversi modelli, in cui sono individuabili un organo amministrativo vero e proprio ed un organo di controllo.

Il sistema tradizionale i cui organi sono l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale ed un revisore legale o società di revisione legale esterni.

Il sistema dualistico caratterizzato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza.

Infine, il sistema monistico di cui fanno parte il consiglio di amministrazione ed il comitato di controllo.

Gli **amministratori** costituiscono l'organo cui è affidata la gestione della società.

Tra le funzioni degli amministratori rientra:

- deliberare sulla gestione sociale;
- convocare l'assemblea e fissarne l'ordine del giorno;
- redigere il bilancio annuale da presentare per l'approvazione all'assemblea;
- curare la tenuta dei libri contabili;
- vigilare sull'andamento generale della gestione sociale;
- rappresentare la società nei rapporti con i terzi e in giudizio;
- svolgere una relazione sull'attività della società.



Note:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....